



ORDINANZA N. 171

del 31-12-2025

O G G E T T O: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (COMPRESI PETARDI E RAZZI) FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA (DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE), TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL PATRIMONIO, PUBBLICO E PRIVATO, LEGATA AI RESIDUI INCOMBUSTI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA DI ARTICOLI PIROTECNICI LASCIATI SUL SUOLO

IL SINDACO

Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali

muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Ritenuto pertanto:

- a. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
- b. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
- c. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
- d. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto il territorio comunale.

Eventuali eventi e spettacoli che prevedono l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio dovranno essere preventivamente autorizzati.

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n°123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il presente provvedimento ha effetto **dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito Internet del Comune e alla popolazione attraverso appositi manifesti;
- al Prefetto di Vicenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Recoaro Terme;
- al Comando Carabinieri Forestali di Valdagno;
- al Comando del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Cunegato Armando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.